SISTEMAZIONE NEI RUOLI DEL PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO DEL PERSONALE ASSUNTO DALL'AZIENDA MEDESIMA CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO IN BASE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 NOVEMBRE 1961, N. 1192

# Art. 1

Il personale assunto dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato a contratto di diritto privato ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1961, n. 1192, viene inquadrato nei ruoli organici dell'Azienda, medesima su domanda da presentare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e previo superamento di un esame di idoneita'. Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile determina con propri provvedimenti le modalita' dello esame di idoneita' a seconda delle categorie di personale. Le norme hanno luogo a titolo di prova.

Versione in vigore dal 22 novembre 1963, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Sistemazione nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato del personale assunto dall'Azienda medesima con contratto di diritto privato in base al decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1961, n. 1192 |
| Estremi | Legge 3 novembre 1963, n. 1443 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 1963 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/sistemazione-nei-ruoli-del-personale-dell-azienda-autonoma-delle/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it